

Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com.

DETERMINA N. 1/21/SIR/OBL

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 1/21/SIR AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GRIP S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 10 E 13 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008 RECANTE IL "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'Amministrazione digitale*";

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 a seguito delle modifiche apportate dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*";

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante "*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 200/21/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com.

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTO l’atto n. 1/21/SIR del 2 settembre 2021 - notificato a mezzo posta elettronica certificata in pari data - con il quale veniva contestata alla società GRIP s.r.l. - c.f. 08662971210 - con sede legale in Napoli (NA), Via Comunale Cintia 41, c.a.p. 80126, la violazione dell’obbligo di comunicare al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) tutte le numerazioni telefoniche nazionali utilizzate per i servizi di call center, attivate con i contratti del 20 febbraio 2020, del 12 gennaio 2021, del 3 marzo 2021, del 16 marzo 2021, del 2 aprile 2021 e del 26 aprile 2021, previsto dagli articoli 10 e 13 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.;

VISTA la documentazione relativa al bonifico bancario eseguito in data 7 settembre 2021 - inviata in pari data a questo Servizio - dalla GRIP s.r.l. tramite la Banca FIDEURAM a favore della Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma che attesta il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), per ciascuna delle violazioni commesse, per un totale complessivo di euro 6.192,00 (seimilacentonovantadue/00), determinata ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell’atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 1/21/SIR, avviato nei confronti della società GRIP s.r.l. per la violazione degli articoli 10 e 13 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., è archiviato avendo effettuato il predetto operatore il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com.

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 14 settembre 2021

Il Direttore
Ivana Nasti